



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017, n. 57167, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".**

Repertorio atti n. 8/CSR del 2 febbraio 2022

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 2 febbraio 2022:

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012, che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le *condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del citato Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che prevede i limiti di applicabilità dell'indicazione facoltativa di qualità ai prodotti trasformati al di fuori delle zone di montagna e le relative deroghe;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che, indicando nel recepimento amministrativo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, che riporta le deroghe stabilite dall' art. 6 del Regolamento (UE) 1151/2012, sopra riportato;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe, pervenuto con nota prot. n. 676532 del 23 dicembre 2021, diramato con nota prot. DAR 22036 del 29 dicembre 2021;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'accoglimento delle modifiche al testo del decreto e al relativo allegato riportate nel documento che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1);

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

### SANCISCE INTESA

ai sensi, dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017, n.57167, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da  
SINISCALCHI  
ERMENEGILDA  
C=IT  
O=PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Presidente  
On. Mariastella Gelmini




Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/11/SR03/C10



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI MODIFICA DEL  
D.M. 26 LUGLIO 2017, N. 57167, RECANTE DISPOSIZIONI NAZIONALI  
PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 E DEL  
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2014, SULLE CONDIZIONI  
D'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ  
"PRODOTTO DI MONTAGNA"**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento delle modifiche al testo del decreto e all'allegato dello stesso di seguito riportate.

Roma, 2 febbraio 2022



# *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Decreto di modifica del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del citato Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purchè la distanza non sia superiore a 30 km;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".





# *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la facoltà di deroga per effettuare le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione purchè gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 10 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del decreto in argomento.

**CONSIDERATO** che i vincoli stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi per il settore a causa della scarsa disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso difficoltosa e non adeguatamente redditizia la trasformazione del latte;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno modificare il limite di 10 km al limite massimo di 30 km quale distanza degli impianti di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio della facoltà di deroga di cui sopra,

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del XX XX 2021.

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

*L'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è così modificato*

*1. al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:*

*"c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013"*

*2. il comma 2 è soppresso*

*3. ~~La deroga può essere richiesta purchè gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 30 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto.~~"*





*Al Ministro delle politiche  
agricole  
alimentari e forestali*


3. al comma 3. Sono soppresse le parole "di cui ai precedenti commi 1 e 2"

*Articolo 2*

L'allegato 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO



Dichiara inoltre che le operazioni di:

- **macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di oliva o trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari**

- hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);
- hanno luogo al di fuori della zona di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;

~~— trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari~~

- ~~hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);~~
- ~~hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.~~

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.

Luogo e data

Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

\* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

\*\* L'operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.



**ALLEGATO 1**

\*Alla Regione / Provincia Autonoma

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 28.07.2017 n. 57167**

Il/La sottoscritto/a\* ....., rappresentante legale dell'azienda ....., in qualità di **produttore e/o trasformatore**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal .....

**RIFERIMENTI AZIENDALI**

**Ragione sociale:** .....

**CUAA/Partita Iva:** .....

**Indirizzo:** .....

**Telefono e fax:** .....

**E-mail – PEC e Sito internet:** .....

**Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale):** .....

**Telefono e fax:** .....

**Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna":**  
.....

**Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:**

- *Filiera carni fresche*
- *Filiera carni trasformate*
- *Filiera latte e prodotti caseari*
- *Filiera uova*
- *Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati*
- *Filiera ortofrutticoli e cereali trasformati*
- *Filiera apistica*
- *Filiera oli e grassi*

